



**Istituto Comprensivo Statale Milano
Console Marcello**

Via Console Marcello, 9 – 20156 MILANO

Tel. 02/39256945

E-mail: consolemarcello@virgilio.it

Sede Secondaria I grado

Via De Rossi,2– 20156 Milano

Tel. 02/88444923

PROCEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI

Sommario

PROCEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI	2
Premessa	2
Procedimento per sanzioni che richiedono richiami verbali, scritti o allontanamenti dalla classe fino a quindici giorni.....	2
Sanzioni che richiedono l'allontanamento dalla classe per un periodo superiore a quindici giorni.....	3
Procedimento	3
Sanzioni che richiedono l'allontanamento dello studente dalla classe fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.....	3
Procedimento	4
IMPUGNAZIONI	4
FUNZIONAMENTO ORGANO DI GARANZIA	4



**Istituto Comprensivo Statale Milano
Console Marcello**

Via Console Marcello, 9 – 20156 MILANO

Tel. 02/39256945

E-mail: consolemarcello@virgilio.it

Sede Secondaria I grado

Via Pizzigoni, 9 – 20156 Milano

Tel. 02/88444923

PROCEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI

Premessa

Nell'irrogare le sanzioni la scuola si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Ai sensi della normativa vigente le sanzioni hanno invece effetto sul voto di comportamento che, qualora sia inferiore a sei decimi, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Procedimento per sanzioni che richiedono richiami verbali, scritti o allontanamenti dalla classe fino a quindici giorni.

1. La mancanza che da luogo ad una sanzione disciplinare viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
2. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei dubbi lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal docente o dal Dirigente in un colloquio, anche in presenza dei genitori, entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
3. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto si procede all'irrogazione della sanzione ad opera del docente, del Dirigente o del Consiglio di classe in base a quanto stabilito nel regolamento d'Istituto.

Qualora la sanzione debba essere irrogata dal Consiglio di classe si provvederà alla convocazione dello stesso con un preavviso minimo di due giorni e il consiglio opererà in forma allargata a tutte le sue componenti: docenti e genitori rappresentanti di classe.

L'intero procedimento deve comunque concludersi entro venti giorni dal verificarsi dell'episodio.

Si precisa che la sanzione che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a 15 giorni, adottata dal consiglio di classe, è comminata solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Sanzioni che richiedono l'allontanamento dalla classe per un periodo superiore a quindici giorni

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Procedimento

1. La mancanza che dà luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
2. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio con richiesta allo studente di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorsi i cinque giorni, indipendentemente dalla presentazione dello studente, il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per l'irrogazione della sanzione. L'intero procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'episodio.

Sanzioni che richiedono l'allontanamento dello studente dalla classe fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

L'irrogazione di tali sanzioni, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale

- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Procedimento

1. La mancanza che da luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi.
2. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio con richiesta allo studente di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

Trascorsi i cinque giorni, indipendentemente dalla presentazione dello studente, il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per l'irrogazione della sanzione. L'intero procedimento deve comunque concludersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'episodio.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari e anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento d'Istituto è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori...), entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento assunto, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola presieduto dal Dirigente Scolastico e di cui fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto e due rappresentanti dei genitori eletti dai genitori. E' prevista la sostituzione dei membri che rassegnano le dimissioni o che decadono.

FUNZIONAMENTO ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia interno alla scuola viene rinnovato ogni due anni e funziona a collegio perfetto, ossia le sue deliberazioni sono valide se sono presenti tutti i membri: in sede di votazione l'astensione di uno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. E' previsto il dovere di astensione del genitore il cui figlio sia stato sanzionato.

Le deliberazioni dell'Organo di garanzia, assunte entro trenta giorni dal ricorso, vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate. E' prevista la possibilità di fare ulteriore ricorso all'Organo di garanzia regionale.